



# COMUNE DI MORIONDO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Vittorio Veneto 1 – C.A.P. 10020 – Tel. 011.9876137 – Fax. 011.9927742

Indirizzo e-mail: [info@comune.moriondo.to.it](mailto:info@comune.moriondo.to.it) – PEC: [comune.moriondotorinese.to@legalmail.it](mailto:comune.moriondotorinese.to@legalmail.it) C.F.

82000610012– Sito: [www.comune.moriondo.to.it](http://www.comune.moriondo.to.it)

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

### ***CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. CIG 7552362647***

#### **TITOLO I INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO**

##### **Articolo 1**

##### **Oggetto dell'appalto**

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di mensa scolastica a favore dei bambini della scuola dell'infanzia e degli alunni della scuola primaria e del personale docente avente diritto nel seguente modo:

- fornitura dei generi alimentari, generi di consumo per la preparazione dei pasti di cui al successivo punto;
- miscita di acqua potabile in apposite caraffe fornite dall'Amministrazione comunale; la Ditta appaltatrice dovrà riempire le caraffe prima e durante i pasti, sciacquarle dopo ogni impiego e sanificazione almeno una volta la settimana, salvo che, per casi eccezionali, occorra una maggiore frequenza;
- preparazione e somministrazione dei pasti con personale a carico della Ditta affidataria nei locali adibiti, a tale scopo, nel fabbricato della scuola dell'infanzia nel rispetto del menù tipo e delle tabelle dietetiche allegate al presente capitolato (allegato n.1).
- servizio di controllo e analisi dei rischi dei punti critici (H.A.C.C.P.) ai sensi del D.Lvo 155/97 e s.m.i..

Il servizio deve essere espletato dalla ditta aggiudicataria a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal presente Capitolato, e dalle migliorie proposte in sede di offerta.

Il servizio di ristorazione scolastica è regolato dal presente Capitolato e dal documento "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.134 del 11/06/2010, e da quelle Regionali approvate nel luglio 2002.

## **Articolo 2**

### **Durata dell'appalto**

L'appalto avrà durata per il seguente periodo: anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021, rinnovabile di anni 1 (uno) precisamente fino al 30 giugno 2022.

L'amministrazione si riserva la facoltà di estendere l'oggetto dell'appalto, alle stesse condizioni ed allo stesso prezzo previsto per il periodo scolastico, anche ai mesi estivi, qualora vengano attivati centri estivi.

L'Amministrazione si riserva altresì, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio, dopo un periodo di prova fissato in novanta giorni. Trascorso tale termine il contratto potrà essere revocato ai sensi dell'art. 31 del presente Capitolato.

Le parti possono dare disdetta del servizio con raccomandata A.R. o tramite pec, da inviare almeno 6 mesi prima della data della presunta cessazione.

## **Articolo 3**

### **Numero di pasti presumibile dall'utenza – sede cucina e refettorio**

Il quantitativo dei **pasti complessivi presunti annuali è di circa 15.000** di cui 8.000 a favore dei bambini della scuola dell'infanzia e 7.000 a favore degli alunni della scuola primaria.

Esso potrà subire variazioni in relazione all'effettiva situazione di inizio dell'anno scolastico, all'istituzione od alla soppressione di plessi scolastici, all'effettiva presenza degli utenti o per qualsiasi altra causa, senza che ciò possa modificare i termini dell'offerta.

Gli orari e i giorni di somministrazione potranno modificarsi in base a specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche.

La ditta dovrà impegnarsi, a pena di decadenza dell'appalto, a fornire i pasti, anche per un numero esiguo, in piena autonomia continuativamente nei giorni in cui è prevista la mensa. Resta inteso che i giorni di fornitura del servizio ed il numero dei pasti al momento stabiliti sono indicativi e non vincolanti in quanto gli stessi possono subire variazioni in base alle esigenze dell'attività scolastica. In tali casi la ditta appaltatrice ha l'obbligo di adeguarsi alle esigenze sopravvenute.

La sede presso cui dovranno essere preparati e somministrati i pasti, ai sensi del presente capitolato, è individuata presso la cucina e locali annessi all'interno della Scuola Primaria Ignazio Matta sita in Via Ignazio Matta 3/5 – 10020 – Moriondo Torinese.

A garanzia della continuità del servizio, per tutta la durata del contratto, la ditta appaltatrice dovrà avere la disponibilità di un centro per la preparazione dei pasti, da utilizzare in caso di necessità, che consenta la preparazione degli stessi nella qualità e nelle quantità di cui al presente capitolato e la conseguente consegna presso il refettorio entro 10 minuti dalla cottura. Dovrà, in tali casi, essere effettuata la verifica della temperatura al cuore degli alimenti all'atto della consegna. Per il calcolo della tempistica dovrà essere utilizzato il motore di ricerca "Google Maps".

## **Articolo 4**

### **Organizzazione e tipologia del servizio**

L'aggiudicatario provvederà alla preparazione ed alla distribuzione dei pasti agli utenti.

Per l'espletamento del servizio di cui al presente atto l'Impresa assuntrice dovrà disporre di personale in numero sufficiente a garantire il regolare adempimento delle obbligazioni assunte in esecuzione del presente capitolato. Il personale nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno serio e corretto e dovrà rispettare le indicazioni e le disposizioni impartite dai

dipendenti del Comune, investiti dalle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi affidati in appalto. Nei casi di infrazione ai principi ora espressi, l'Amministrazione Comunale segnala le circostanze accertate all'Impresa assuntrice per l'adozione delle procedure disciplinari susseguenti.

Il personale incaricato dalla ditta aggiudicataria del servizio deve garantire la massima collaborazione con il personale della Scuola e del Comune, al fine del raggiungimento della massima efficienza del servizio di refezione scolastica.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la ditta appaltatrice non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La modalità di somministrazione dei pasti, avverrà mediante servizio al tavolo solo per la scuola dell'infanzia.

Il servizio dovrà tenere conto dei giorni di scuola, con i rispettivi rientri pomeridiani, previsti dal calendario scolastico e dovrà assicurare il pranzo a tutti gli alunni e insegnanti delle scuole in oggetto.

Il servizio si svolgerà con le seguenti modalità:

preparazione e condimento dei pasti, apparecchiatura dei tavoli, distribuzione al tavolo dei pasti da effettuarsi nei locali della scuola dell'infanzia in una fascia oraria compresa tra le ore 11,40 e le ore 12,30 per i bambini della scuola stessa e relativo personale e tra le ore 12,30 e le ore 13,30 per gli alunni della scuola primaria e relativo personale, lavaggio dei piatti o utilizzo del monouso, sbarazzo e pulizia dei locali di consumo dei pasti. Il servizio prevede altresì la porzionatura nel piatto e lo sbucciamento della frutta da effettuarsi prima della somministrazione (solo su richiesta). Tali servizi devono essere forniti a spese e cura della Ditta affidataria.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà prevedere, altresì le Specifiche tecniche di base per la produzione degli alimenti e delle bevande:

➤ **Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine** devono provenire:

- per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi oppure a Km. zero (prodotti a filiera corta).

- per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da "sistemi di produzione integrata" (con riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG – come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e Regolamento (CE) n. 509/2006) e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

- Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve provenire da allevamenti all'aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 della Commissione Europea in applicazione del Regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova.

I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i “calendari di stagionalità” definiti da ogni singola stazione appaltante. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo.

➤ **Carne deve provenire:**

- per almeno il 15% in peso sul totale a Km. zero (prodotti a filiera corta) oppure da produzione biologica in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi

- per almeno il 25% in peso sul totale, da prodotti IGP e DOP – come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari) – e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

➤ **Pesce deve provenire:**

- per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale, da acquacoltura biologica, in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi (tra i quali il Regolamento 710/2009 che riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica) o pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - Marine Stewardship Council od equivalenti). Il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti ricomposti.

Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti, che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati dal presente paragrafo.

**Verifica:** tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti.

Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009.

Tutti i prodotti DOP IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti iscritti nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per le politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare nei centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate.

I fornitori dovranno fornire, per il tramite dell'aggiudicatario, alla Stazione Appaltante, gli attestati di assoggettamento che verranno conservati in originale la sede di quest'ultima ed in copia nel centro refezionale.

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle stesse.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI ALL'APPALTO VERDE

La ditta appaltatrice, deve attenersi alle norme nazionali e regionali in materia ambientale ed in particolare si segnalano: (CAM DI CUI AL PANGPP, G.U. N.220 DEL 21/9/11).

- Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

- Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. Come modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 710/2009;

- Regolamento (CE) N. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

- Regolamento (CE) N. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.

- Decreto Ministeriale 18354 del 27/11/2009 recante "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".

- Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

- L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 59, comma 4 e s. m. i. recante "Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità".

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole dell' 8 settembre 1999, n.350 recante "norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173"

- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

- Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n.267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.

- Direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.534 Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.533 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

- Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n.331 Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alla protezione dei vitelli. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1998 n.224.

I compiti di gestione e di programmazione del servizio verranno assunti in capo alla Ditta affidataria la quale sarà l'unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale degli utenti del servizio e di tutti gli enti competenti ad esercitare i relativi controlli.

La stessa assumerà direttamente gli obblighi e le responsabilità di cui al D.Lvo 155/97 e s.m.i. relativamente al servizio analisi dei punti critici – controllo H.A.C.C.P previsto al punto c) dell'art. 1- e dovrà rispettare rigorosamente quanto previsto dalla normativa di riferimento in essere e da eventuali integrazioni sopravvenute nel corso della durata dell'appalto in oggetto.

## **Articolo 5**

### **Interruzione del servizio**

Il servizio si configura a tutti gli effetti come un servizio pubblico e pertanto è soggetto alla normativa concernente le attività di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato salvo nei casi eccezionali previsti dalla legge.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, se comunicata tempestivamente alla controparte.

L'abbandono del servizio non giustificato da cause di forza maggiore costituisce causa di risoluzione automatica del contratto oltre che di applicazione delle penali previste in tal caso.

## **TITOLO II**

### **MODALITA' DI SVOGLIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

## **Articolo 6**

### **Modalità di presentazione dell'offerta**

Le modalità di gara sono contenute nel disciplinare di gara.

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata ai sensi dell'art. 95 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ossia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il disciplinare di gara precisa i termini entro i quali dovranno pervenire i plichi nonché il giorno fissato per l'apertura degli stessi. Saranno ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte offerenti, ovvero soggetti muniti di apposita delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.

## **Articolo 7**

### **Importo a base d'asta**

L'importo a base d'asta viene stabilito in euro 4,60 a pasto di cui euro 0,10 per oneri di sicurezza ed **euro 4,50 soggetto a ribasso.**

Gli importi sopra riportati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto.

Si precisa che ai soli fini fiscali, l'importo stimato dell'appalto ammonta ad **euro 207.000,00** (euro 4,60 per circa 45.000 pasti totali).

## **Articolo 8**

### **Criteria di esclusione dalla gara**

Sono da ritenersi escluse dalla gara le imprese che rientrano nella casistica prevista dall'art. 80, del D.Lgs. 50/2016.

## **TITOLO III ONERI INERENTI IL SERVIZIO**

## **Articolo 9**

### **Spese a carico dell'appaltatore**

Tutte le spese nessuna esclusa, relative alla gestione del servizio in oggetto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Le attrezzature, il materiale, compresi i prodotti di consumo necessari all'espletamento dei lavori di pulizia sono a carico dell'appaltatore. I prodotti per la pulizia dovranno essere atossici, biodegradabili almeno al 90%, accompagnati da scheda tecnica tossicologica e rispondenti alla normativa vigente. La Ditta dovrà garantire nella pulizia degli attrezzi e delle superfici utilizzate per il servizio il pieno rispetto del D.Lgs 155/97 e s.m.i.. In caso di contestazione in merito la Ditta sarà tenuta a dimostrare il rispetto di quanto sopra, facendo svolgere a proprio carico, dagli uffici preposti le analisi richieste.

Sono inoltre poste a carico della stessa, tutte quelle inerenti e conseguenti all'atto contrattuale di assunzione del servizio. Qualora nel corso del contratto, venissero emanate leggi o altre disposizioni normative che modificassero il regime fiscale dello stesso, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni economiche.

## **Articolo 10**

### **Spese a carico del Comune**

Le spese di energia elettrica, acqua, riscaldamento e forza motrice occorrenti presso la mensa saranno a carico del Comune.

Sono altresì a carico del Comune la perdita e la rottura del piccolo materiale nei limiti della normale tolleranza comuni alle mense pubbliche di pari dimensioni. Eventuali danni eccedenti le anzidette proporzioni sono a carico dell'appaltatore.

Rimane a carico dell'appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature.

## **Articolo 11**

### **Garanzie e coperture assicurative**

L'Appaltatore resterà vincolato all'assunzione della gestione, anche nelle more di perfezionamento degli atti relativi all'appalto. Esso, alla data che sarà fissata dal Committente, deve presentarsi per

la stipulazione del contratto, dopo aver versato la cauzione. La cauzione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto è fissata in ragione di quanto previsto dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di rifiuto alla stipulazione del contratto entro 30 giorni dall'invito alla stipulazione, l'Appaltatore decade dall'aggiudicazione dell'appalto, fatti salvi, comunque, ogni diritto ed azione del Committente, ivi compreso il risarcimento dei danni causati.

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale previste dalla legge dell'espletamento delle attività richieste dal presente capitolato. Prima della stesura del contratto, congiuntamente fra appaltatore e direzione della dirigenza scolastica, si provvederà alla stesura del Documento di valutazione dei rischi da interferenza, di cui al D. Lgs. 81/08 qualora, nell'organizzazione del servizio, si evidenzino dei rischi per i lavoratori dell'impresa appaltatrice connessi alle strutture di destinazione dei pasti ed al personale nelle stesse operante.

L'Appaltatore, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare apposita polizza assicurativa RCT con una primaria Compagnia di assicurazione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Committente debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti di legge. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione nonché per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno altresì essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione del servizio.

L'importo del massimale non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per singolo sinistro ed €. 1.000.000,00 per persona. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 15% del dato iniziale.

Copia di dette polizze dovrà essere consegnata al Committente almeno 7 giorni prima della firma del contratto o dell'affidamento di urgenza del servizio. La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell'aggiudicazione.

## **Articolo 12**

### **Licenze ed Autorizzazioni**

L'Appaltatore deve essere in possesso delle autorizzazioni preventive, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali per l'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà effettuare gli interventi di manutenzione di propria competenza prescritti dall'ASL durante i suoi sopralluoghi.

## **Articolo 13**

### **Divieto di cessione o subappalto**

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. Non è consentito il sub-appalto del servizio assunto, così come non è consentito, neppure in via temporanea, l'utilizzo dei locali per un uso diverso da quello cui sono espressamente adibiti e previsto nel presente capitolato, né

l'utilizzo del locale refettorio per gli usi consentiti dalle norme generali vigenti, ma senza la preventiva autorizzazione del Committente (es: utilizzo delle medesime strutture per la preparazione di pasti per altri committenti).

In caso di inadempienza si procederà alla immediata risoluzione del contratto. Il Committente in questo caso incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni per le spese ad essa causate, salvo maggiori danni accertati.

## **Articolo 14**

### **Obblighi**

L'Appaltatore deve adempiere ai seguenti obblighi: richiedere, ottenere e presentare al Committente, prima dell'assunzione del servizio, tutte le prescritte autorizzazioni, nulla osta e benestare rilasciati dalle autorità preposte alla vigilanza sulle norme di sicurezza. Questi nulla osta e benestare dovranno, di volta in volta, essere rinnovati anche in base a nuove disposizioni di legge in materia, emanate successivamente e nel corso del periodo di espletamento dell'appalto.

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potranno intervenire in corso di esercizio, per la tutela materiale dei lavoratori; dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta del Committente, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, sono a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti obblighi e oneri:

- raccogliere e conservare (in formato cartaceo o su supporto informatico) le schede tecniche delle derrate in uso, compresi i prodotti impiegati per la formulazione delle diete speciali ed i materiali di consumo;
- usare i locali, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, le stoviglie e quant'altro in genere, con la massima cura e diligenza, nonché mantenere e consegnare i beni stessi alla cessazione del contratto in perfetto stato di conservazione;
- provvedere all'approvvigionamento dei detersivi, dei disinfettanti e di ogni altro materiale occorrente per la pulizia di tutti i locali ed attrezzature utilizzati nella gestione complessiva del servizio;

## **Articolo 15**

### **Trattamento dei dati personali**

L'Appaltatore si impegnerà a custodire e non divulgare notizie e informazioni di cui possa venire eventualmente a conoscenza nell'espletamento del servizio e che riguardino gli utenti ed il Committente, in applicazione delle disposizioni contenute nel Testo unico sulla privacy (cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni).

L'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal succitato Codice in materia di protezione dei dati personali, attivando le opportune procedure in relazione alla tipologia di dati trattati, che potrebbero essere anche di natura sensibile: eventuali notificazioni, accortezze per la cifratura e la riservatezza dei dati, redazione del documento programmatico sulla sicurezza e controllo sull'applicazione del medesimo sono interamente a carico dell'appaltatore stesso.

## **Articolo 16**

### **Preparazione e confezionamento dei pasti – somministrazione, pulizia dei locali, personale**

La ditta appaltatrice dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti regole generali:

- effettuare lo scongelamento delle derrate tra +0-4°C, salvo che per le derrate che possono essere cotte tali quali;
- cuocere tutte le verdure per i contorni preferibilmente a vapore, o al forno, anche quelle da destinarsi per ulteriori lavorazioni (es. patate per purè);
- non congelare mai materie prime acquistate fresche;
- non friggere gli alimenti. Frittate, crocchette, pesci andranno cotti in forno;
- non utilizzare preparati per purè o prodotti simili. Quali addensanti sono ammesse solo farina o fecola di patate;
- non utilizzare dadi da brodo e preparati per condimento;
- utilizzare guanti monouso in fase di preparazione;
- non sono ammesse lavorazioni di alimenti il giorno precedente la distribuzione;
- è vietato il riutilizzo di alimenti avanzati.

L'impresa deve altresì provvedere al lavaggio della frutta, che in ogni caso deve essere trasportata e/o conservata in appositi contenitori.

I pasti dovranno essere preparati nella cucina stessa dal personale appositamente messo a disposizione dalla Ditta affidataria e come meglio specificato all'art.3.

Il servizio svolto dal personale dipendente dalla Ditta affidataria consisterà in linea di massima nelle seguenti fasi:

- raccolta prenotazione pasti giornalieri;
  - preparazione e cottura dei pasti destinati ai bambini della scuola dell'infanzia ed agli alunni della scuola primaria ed al personale docente avente diritto;
  - preparazione del refettorio, somministrazione dei pasti, riassetto e pulizia al termine degli stessi, pulizia e riordino delle stoviglie, pentolame, posateria, ecc. nonché di tutto quanto utilizzato per la preparazione dei pasti, pulizia ordinaria e straordinaria dei locali connessi al servizio mensa, di tutte le attrezzature ed impianti annessi, stoccaggio derrate alimentari.
- Pulizia depositi

L'Appaltatore si impegna a mantenere irreprensibile la pulizia del personale, delle cucine, di tutte le attrezzature ed impianti fissi e mobili e delle stoviglie nonché al loro uso nel modo più appropriato, garantendo l'igiene più assoluta e assumendo la piena responsabilità civile, patrimoniale e penale.

La Ditta aggiudicataria dovrà adibire al servizio personale qualitativamente idoneo e quantitativamente sufficiente a garantire il regolare espletamento di esso, indipendentemente dal numero dei bambini presenti, con l'impiego minimo di una cuoca e di una seconda cuoca sia quando il servizio deve essere reso a favore degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sia quando il servizio deve essere reso a favore degli alunni della scuola dell'infanzia ed a quelli fruitori del servizio doposcuola. Resta salvo, ove previsto dal C.C.N.L. di categoria, l'obbligo da parte della ditta appaltatrice, di mantenere il personale in servizio nel precedente appalto alle stesse condizioni normative e retributive in essere. Al personale dipendente dovrà essere assicurato il trattamento economico e normativo dovuto nel rispetto della legislazione contro gli infortuni sul lavoro, delle assicurazioni obbligatorie, del C.C.N.L. di categoria Turismo – Pubblici Esercizi e della eventuale contrattazione integrativa, della normativa specifica in materia di igiene e sanità.

La Ditta dovrà trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dell'appalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, ai sensi del comma 7 dell'articolo 18 della legge 19.03.1990, n. 55.

Il personale dovrà essere fornito di tutte le istruzioni e del materiale necessario al rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza, secondo il piano di sicurezza di cui la ditta dovrà essersi dotata in conformità alla vigente normativa in materia (D.Lgs. 81/2008).

Le suddette mansioni dovranno essere svolte anche nel rispetto di quanto previsto dal D.Lvo 155/97 e s.m.i. di cui al successivo art. 19.

## **Articolo 17**

### **Responsabilità dell'Impresa**

L'impresa assuntrice è responsabile verso la civica Amministrazione di Moriondo Torinese del buon andamento del servizio assunto. L'impresa risponde del comportamento degli operatori, al Comune al quale è riconosciuta la possibilità di richiedere l'allontanamento dal servizio di quelli che ritenesse necessario, motivandone le ragioni.

La ditta è direttamente responsabile nei confronti del Comune e dei terzi di ogni adempimento riguardo al regolare svolgimento del servizio di refezione reso presso le strutture comunali. Ad esclusivo carico della ditta resta ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

In particolare la ditta è pienamente responsabile per la somministrazione di cibi guasti o dannosi.

La ditta inoltre garantisce per i prodotti forniti e risponde dell'eventuale inosservanza delle leggi e dei regolamenti che riguardano il servizio

## **Articolo 18**

### **Domicilio**

1. Per tutti gli effetti di legge e di contratto, la ditta appaltatrice, con la sola partecipazione alla gara, assume l'obbligo di eleggere domicilio legale presso la sede comunale;

2. Il servizio dovrà essere assicurato nella massima puntualità e regolarità, in ogni caso l'Amministrazione si intende sollevata da ogni responsabilità verso terzi.

## **TITOLO IV**

### **NORME CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA PRODUZIONE E AL CONFEZIONAMENTO DEI PASTI**

## **Articolo 19**

### **Controllo H.A.C.C.P.**

Il servizio di autocontrollo riguarda i locali e le attrezzature dei punti di cottura e dei magazzini previsti dal presente Capitolato e dovrà rispettare uno specifico programma di autocontrollo (art.3 D.Lvo 155/97 e s.m.i.), prevedere l'esecuzione di monitoraggi e seguire scrupolosamente le varie fasi della lavorazione a partire dalla fornitura e consegna delle derrate fino alla somministrazione dei pasti compresa, nonché tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa in materia.

La Ditta affidataria dovrà comunicare il nominativo di un referente del controllo H.A.C.C.P. al quale verrà affidato l'incarico di Responsabile da parte dell'Amministrazione comunale.

Il Comune di impegna ad effettuare gli interventi che verranno richiesti e ritenuti necessari al fine di garantire quanto previsto dalla legge.

Saranno poste a totale carico della Ditta le sanzioni derivanti da eventuali manchevolezze riscontrate dagli organi di controllo preposti, salvo quelli derivanti da inadempienze del Comune di cui al comma precedente.

La Ditta affidataria potrà apportare modifiche al suddetto programma di autocontrollo, durante la vigenza del presente appalto, previa autorizzazione scritta da parte del Comune di Moriondo Torinese.

## **Articolo 20**

### **Personale**

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore dovrà utilizzare, in riferimento all'art. 16 del presente capitolato, tutto il personale necessario ai fini del perfetto espletamento del servizio.

Tutto il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno serio e corretto;

Il personale dipendente dall'appaltatore dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

L'appaltatore potrà, nell'interesse dei servizi espletati, variare le qualifiche del personale, senza che ciò costituisca diritto a richiedere al Comune l'eventuale maggiore onere che ne derivasse.

Il personale addetto dovrà essere sottoposto alle vaccinazioni ed a tutte le visite previste dalla medicina preventiva del lavoro.

Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze l'appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza di tutte le disposizioni e norme contenute nel C.C.N.L. della categoria, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché le disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali; ecc.

Farà pure carico all'appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti del datore di lavoro ed inerenti all'invalidità, alla vecchiaia, agli infortuni, alle malattie, alla disoccupazione, ecc..

La ditta aggiudicataria si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta dell'Amministrazione, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali relativi al personale in servizio. Nel caso pervengano al Comune comunicazioni e/o diffide, eventuali azioni cautelative anche in via stragiudiziale, ex art. 1676 c.c., l'ufficio finanziario potrà sospendere il pagamento di corrispettivi fino all'ottenimento di documentazione comprovante il rispetto da parte

della ditta di obblighi contributivi e contrattuali nei confronti del personale impiegato.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato la ditta avrà l'obbligo di:

- osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in materia di servizi di ristorazione collettiva, compresi eventuali accordi sindacali recepiti a livello nazionale per i lavoratori del settore;
- fornire ai propri dipendenti la divisa con cartellino di riconoscimento; fornire attrezzature e dotazioni necessarie per l'espletamento del servizio;
- di comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi degli operatori addetti alla distribuzione dei pasti nei locali refettori scolastici e al trasporto dei pasti e ogni eventuale modifica degli stessi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. A tale elenco devono essere allegati le certificazioni o documentazioni rilasciate dai committenti, come prescritte dalla Legge.

## **Articolo 21**

### **Idoneità Sanitaria**

Tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione, trasporto e distribuzione degli alimenti, nessun escluso, dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti secondo la normativa vigente; i costi relativi saranno a totale carico dell'appaltatore.

## **Articolo 22**

### **Controlli tecnici e mancata osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli.**

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare o far effettuare, in qualsiasi momento, controlli per verificare la corrispondenza del servizio alle norme stabilite nel contratto e nel presente capitolato d'appalto.

Controlli tecnici sulla qualità e quantità del servizio (approvvigionamenti, preparazione e somministrazione, controllo H.A.C.C.P.) potranno essere effettuati dal competente Dipartimento dell'A.S.L. 19 di Asti e dal "Comitato mensa" che verrà costituito dal Comune con provvedimento formale. Potranno anche essere effettuati controlli analitici su campioni di prodotti alimentari e non, che verranno successivamente sottoposti ad analisi. Nel caso di contenzioso o di contestazione il Comune richiederà alla Ditta di produrre a proprie spese le relative certificazioni di provenienza ed analisi.

Il Comune di riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di quei generi che non risultassero di buona qualità.

La merce che, comunque, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non rispondesse a tutte le qualità richieste secondo il tipo scelto e non offrisse sufficienti garanzie di genuinità, sarà subito restituita alla Ditta fornitrice e, ove non sostituita nel termine all'uopo specificamente assegnato, il Comune avrà il diritto di acquistare detta merce da altri fornitori al prezzo di listino della nuova Ditta fornitrice, con spese a carico del somministrante.

## **TITOLO V**

### **CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI**

## **Articolo 23**

### **Fornitura di derrate alimentari, bevande e altri generi**

La fornitura di generi alimentari e delle bevande dovrà essere effettuata, franco di porto, obbligatoriamente presso la cucina della dell'Infanzia di Via I. Matta n. 3 per la preparazione dei pasti, secondo la grammatura e le modalità indicate nell'allegato **menù tipo e relative tabelle dietetiche** (Allegato 1) e indicativamente secondo la cadenza indicata nei precedenti artt. 3 e 4. Il numero dei pasti da fornire non è da ritenersi vincolante per l'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna affinché tutti gli alimenti distribuiti ai commensali siano rispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e alla buona tecnica del servizio, concernenti l'acquisto e la consegna, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l'igiene e la sanità delle stesse e delle materie prime da impiegare, nonché tutte le prescrizioni che fossero impartite dalle competenti Autorità.

In particolare è fatto divieto di:

- a) effettuare il riciclo dei pasti, nonché degli avanzi;
- b) preparare i pasti nei giorni antecedenti a quelli di consumo, fatta eccezione per le fasi intermedie di preparazione, ammesse solo se gli aspetti igienico sanitari siano adeguatamente garantiti dalle attrezzature presenti in cucina.

## **Articolo 24**

### **Menù Dietologico e alimenti**

I pasti dovranno essere preparati nel rigoroso rispetto dei menù e delle relative tabelle dietetiche approvate e/o modificate e integrate dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale (Allegato 1).

I menù si articolano in invernale e primaverile, su quattro settimane e prevedono un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta o yogurt e acqua potabile fornita in apposite caraffe fornite dall'Amministrazione comunale.

Gli alimenti utilizzati per la preparazione dei cibi devono essere di prima qualità.

Gli unici prodotti utilizzabili in luogo dei cibi freschi sono i surgelati, da fornire solo se non è possibile, per motivate ragioni, reperire gli alimenti freschi, mentre sono da escludere i prodotti congelati, inscatolati, precotti, precucinati e prodotti sterilizzati in genere, in quanto di scadente qualità nutrizionale. Per i surgelati la scelta deve essere limitata agli alimenti allo stato naturale, escludendo piatti pronti, precotti ecc.

Le derrate alimentari e le bevande dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti norme in materia, della migliore qualità in commercio e della migliore provenienza e dovranno rispondere alle caratteristiche dietetiche e sanitarie di massima garanzia.

E' fatto divieto l'utilizzo di alimenti in scatola o pre-confezionati.

I menù e le relative tabelle dietetiche non hanno carattere definitivo in quanto potranno subire variazioni di portate, che non potranno dar luogo ad ulteriori pretese da parte della ditta aggiudicataria, in conseguenza di osservazioni dell'ASL, proposte provenienti dagli organismi scolastici o proposte migliorative della ditta stessa, nonché per la preparazione di menù particolari per quei bambini che, come attestato da certificazione medica presentata dai genitori, dovranno seguire diete specifiche, oppure per motivi di religione non possono mangiare determinati cibi.

## **Articolo 25**

### **Utilizzo di prodotti biologici, a lotta integrata, tipici e tradizionali e del commercio equo solidale, da pesca sostenibile**

In ogni caso, per tutti i prodotti utilizzati nella ristorazione collettiva oggetto del presente capitolato, l'Appaltatore dovrà fornire, su richiesta degli Uffici comunali preposti al servizio di ristorazione, l'elenco delle derrate alimentari utilizzate e fornite, comprensivo dei relativi marchi, nominativi dell'azienda fornitrice, nome commerciale dei prodotti utilizzati, schede tecniche.

Si precisa che ai fini del presente appalto si intendono:

- Per prodotto "biologico" un prodotto ottenuto secondo quanto disposto dai Regolamenti CEE n. 834/07, n. 889/08 e s.m. relativi alla produzione e all'etichettatura;
- Per prodotto a lotta integrata si intende un prodotto secondo quanto previsto dalla Direttiva CEE n. 2078/92 e s.m.; gli alimenti derivanti da produzione integrata dovranno essere dotati del marchio "Qualità controllata" (QC);

- Per prodotti tipici si intendono i prodotti identificati come “DOC” (Denominazione di Origine Controllata), “DOP” (Denominazione di Origine Protetta) e “IGP” (Indicazione Geografica Protetta), di cui ai Regolamenti CEE n. 2081/92, n. 2082/92 e n. 644/98. Tutti i prodotti DOP e IGP devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006 e (CE) N. 1898/2006 con successive modificazioni devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- Per prodotto “tradizionale” si intende un prodotto iscritto nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per le politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350 ottenuto secondo quanto disposto dalla L. n. 526 del 21.12.1999;
- Per prodotto proveniente dal circuito del Commercio Equo e Solidale si intende un prodotto ottenuto secondo quanto disposto dalla Risoluzione del Parlamento Europeo A6-0207/2006 approvata il 6 luglio 2006;
- Per prodotto proveniente da pesca sostenibile si intende un prodotto ottenuto nel rispetto dei criteri della certificazione MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti.

## **Articolo 26**

### **Tracciabilità**

L’Appaltatore deve garantire il rispetto delle norme relative alla rintracciabilità di filiera. Per rintracciabilità di filiera si intende la identificazione documentata delle aziende che hanno contribuito alla produzione e commercializzazione di una unità di prodotto materialmente e singolarmente identificabile, ovvero Rintracciabilità di Filiera (RFP), rintracciabilità assimilabile a quella derivante dal Regolamento CE. 17.07.2000 nr.°1760. Con ciò, si mira a valorizzare l’assoluta trasparenza verso tutte le parti interessate, Committente, utente finale ed Organi di Controllo

## **Articolo 27**

### **Standard di Qualità**

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le leggi relative al servizio in oggetto, nonché gli standard richiesti dal Committente, di seguito elencati, che sono da ritenersi minimi:

- in fase di distribuzione pasti nei refettori (impiattamento), la temperatura della pietanza servita all’ultimo commensale per ogni singolo piatto, o contenitore mono o pluri-razione utilizzato, non dovrà essere inferiore ai 50°C per le pietanze da consumarsi calde;
- in fase di distribuzione pasti nei refettori, la temperatura della pietanza servita all’ultimo commensale per ogni singolo piatto, o contenitore mono o pluri-razione utilizzato, non dovrà essere superiore ai 15° C per le pietanze da consumarsi fredde, escluse la frutta e la verdura;
- all’atto della consegna pasti presso i refettori e per tutto il periodo di mantenimento che precede la fase di distribuzione, le pietanze da consumarsi calde dovranno avere una temperatura non inferiore a 60°C., le pietanze da consumarsi fredde dovranno avere una temperatura non superiore a 10°C, mentre gli yogurt dovranno avere una temperatura non superiore a 4°C; sono escluse la frutta e la verdura;

## **TITOLO VI**

## FATTURAZIONE E PAGAMENTI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

### Articolo 28

#### Modalità di pagamento

Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica dell'adempimento regolare della prestazione e della regolarità contributiva dell'azienda mediante richiesta del DURC, senza aggiunta di interessi, salvo che disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni. In tal caso il pagamento delle fatture verrà effettuato non appena la ditta avrà provveduto, nei termini, a sanare le cause della contestazione, altrimenti verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata.

La ditta aggiudicataria dovrà fatturare mensilmente il costo del servizio sulla scorta del prezzo pasto aggiudicato. Nelle fatture dovrà indicare il numero dei pasti distinti per scuola e tra alunni ed insegnanti.

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

### Articolo 29

#### Penalità – Inadempienze – Revoca del contratto

La Ditta affidataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e di Regolamento concernenti il servizio stesso.

Qualora la Ditta non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione comunale potrà applicare le seguenti penalità:

Euro **1.000,00** nel caso di alimenti contaminati (piatti contaminati da parassiti);

euro **500,00** per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore;

euro **500,00** per ogni caso di fornitura menù non rispondente a quanto previsto o di utilizzo di derrate non corrispondenti quanto richiesto nelle tabelle merceologiche di cui al presente capitolato:

Euro **250,00** in caso di ritardata consegna dei pasti da parte della ditta, non dovuta a cause di forza maggiore;

Euro **1.000,00** in caso di mancata consegna, anche parziale, dei pasti, da parte della ditta, non giustificata da cause di forza maggiore;

Euro 1.000,00 : per sospensione del servizio o mancato preavviso

Euro **1.500,00** in caso di condizioni igieniche carenti verificate in fase di preparazione e trasporto, nonché in caso di presenza di corpo estraneo o in caso di mancato rispetto delle procedure previste nel manuale HACCP della ditta.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, rispetto alla quale la Ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Il Provvedimento è assunto dal Responsabile del Servizio.

Si procede al recupero delle penalità da parte del Comune mediante ritenute diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento del Responsabile del Servizio. L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatisi. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate alla controparte in via amministrativa.

## **Articolo 30**

### **Risoluzione del Contratto**

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nel caso di ingiustificato ritardo nell'espletamento del servizio, nonché di esecuzione dello stesso non conformemente al presente disciplinare ed alle norme in esso richiamate, allorché le circostanze stesse siano state contestate per tre volte e per iscritto, ovvero per l'utilizzo di personale non qualificato.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C. le seguenti fattispecie:

- a) abbandono del servizio, se non dovuto a cause di forza maggiore;
- b) apertura della procedura di fallimento a carico della ditta appaltatrice;
- c) cessione ad altro soggetto di tutti o parte dei diritti ed obblighi relativi al presente capitolato, salvo approvazione dell'Ente;
- d) inosservanza delle condizioni per il subappalto;
- e) accertata tossinfezione alimentare determinata da comportamento doloso o colposo della ditta, salva ogni ulteriore responsabilità civile e penale;
- f) accertata e documentata insufficiente qualità del servizio;
- g) gravi ed irrimediabili carenze riscontrate a seguito di verifiche ed ispezioni.

Nei casi di risoluzione del contratto il Comune si rivarrà sulla garanzia e la ditta dovrà risarcire ogni ulteriore danno.

## **Articolo 31**

### **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato speciale si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

## **Articolo 32**

### **Controversie**

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno di esclusiva competenza dell'AGO. Il Foro competente sarà quello di Asti.

## Sommario

TITOLO I.....	1
INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO .....	1
Articolo 1.....	1
Oggetto dell'appalto .....	1
Articolo 2.....	2
Durata dell'appalto .....	2
Articolo 3.....	2
Numero di pasti presumibile dall'utenza – sede cucina e refettorio .....	2
Articolo 4.....	2
Organizzazione e tipologia del servizio .....	2
Articolo 5.....	6
Interruzione del servizio.....	6
TITOLO II.....	6
MODALITA' DI SVOGLIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....	6
Articolo 6.....	6
Modalità di presentazine dell'offerta .....	6
Articolo 7.....	6
Importo a base d'asta .....	6
Articolo 8.....	7
Criteri di esclusione dalla gara .....	7
TITOLO III.....	7
ONERI INERENTI IL SERVIZIO .....	7
Articolo 9.....	7
Spese a carico dell'appaltatore .....	7
Articolo 10.....	7
Spese a carico del Comune .....	7
Articolo 11.....	7
Garanzie e coperture assicurative .....	7
Articolo 12.....	8
Licenze ed Autorizzazioni .....	8
Articolo 13.....	8
Divieto di cessione o subappalto .....	8
Articolo 14.....	9
Obblighi .....	9
Articolo 15.....	9
Trattamento dei dati personali .....	9
Articolo 16.....	9
Preparazione e confezionamento dei pasti – somministrazione, pulizia dei locali, personale .....	9
Articolo 17.....	11
Responsabilità dell'Impresa .....	11
Articolo 18.....	11
Domicilio .....	11
TITOLO IV.....	11
NORME CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA PRODUZIONE E AL CONFEZIONAMENTO DEI PASTI .....	11
Articolo 19.....	11

Controllo H.A.C.C.P. ....	11
Articolo 20.....	12
Personale.....	12
Articolo 21.....	13
Idoneità Sanitaria .....	13
Articolo 22.....	13
Controlli tecnici e mancata osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli. ....	13
TITOLO V.....	13
CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI..	13
Articolo 23.....	13
Fornitura di derrate alimentari, bevande e altri generi.....	13
Articolo 24.....	14
Menù Dietologico e alimenti.....	14
Articolo 25.....	14
Utilizzo di prodotti biologici, a lotta integrata, tipici e tradizionali e del commercio equo solidale, da pesca sostenibile.....	14
Articolo 26.....	15
Tracciabilità .....	15
Articolo 27.....	15
Standard di Qualità .....	15
TITOLO VI.....	15
FATTURAZIONE E PAGAMENTI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
Articolo 28.....	16
Modalità di pagamento.....	16
Articolo 29.....	16
Penalità – Inadempienze – Revoca del contratto .....	16
Articolo 30.....	17
Risoluzione del Contratto.....	17
Articolo 31.....	17
Norme di rinvio .....	17
Articolo 32.....	17
Controversie.....	17